

## POLIZZA CIRCOLI

in vigore dal 01.01.2010

*Per i Circoli Culturali e Sportivi affiliati e per i loro tesserati, il Centro Sportivo Italiano ha stipulato due polizze, ramo Infortuni e ramo Responsabilità civile verso terzi, con la compagnia Cattolica Assicurazioni, le cui condizioni e termini principali vengono qui di seguito indicati.*

### **POLIZZA INFORTUNI (n. 2043312044)**

#### ➤ **Oggetto**

La compagnia assicura contro gli infortuni – ossia ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili – i tesserati del CSI titolari di tessere contraddistinte con la sigla CR, ossia una tessera datata, numerata e nominativa del Centro Sportivo Italiano rilasciata dai circoli affiliati al CSI.

Pertanto, la predetta tessera è il titolo che costituisce diritto alla garanzia assicurativa. L'assicurazione viene prestata per gli infortuni subiti durante la partecipazione alle attività sportive, ricreative, culturali **organizzate** dai singoli menzionati circoli aderenti al CSI. Il rapporto assicurativo e la relativa copertura decorrono dal giorno successivo a quello indicato nella tessera. **L'assicurazione è prestata senza limiti di età.**

#### ➤ **Somme assicurate**

Ciascun tesserato si intende assicurato per le seguenti prestazioni:

- Euro 51.646,00 in caso di Morte;
- Fino a Euro 51.646,00 in caso di Invalidità Permanente;
- Euro 25,82 per Indennità Giornaliera in caso di Ricovero .

Sull'indennizzo per l'invalidità permanente opera una franchigia del 5%. Pertanto, se la percentuale di invalidità permanente supera il 5% della totale, viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente detta percentuale. L'indennità di ricovero viene corrisposta a partire dal terzo giorno per un massimo di 60 giorni.

#### ➤ **Perdita anno scolastico**

La compagnia liquida un'indennità pari a Euro 1.000,00 a favore dell'assicurato regolarmente iscritto a scuole elementari, medie o secondarie italiane o straniere, se in conseguenza dell'infortunio avvenuto durante l'anno scolastico si sia trovato nella impossibilità fisica di frequentare le lezioni per un periodo tale da determinare, secondo le disposizioni in materia, la perdita dell'anno scolastico. Il pagamento dell'indennità viene effettuato soltanto previa presentazione di specifica documentazione rilasciata dall'autorità scolastica da cui risulti che la perdita dell'anno scolastico è avvenuta per le suddette assenze.

### ➤ Esclusioni

Sono esclusi dalla assicurazioni:

- gli infortuni derivanti dalla guida ed uso, anche come passeggero, di mezzi di locomozione aerei e subacquei;
- gli infortuni derivanti dalla guida di veicoli o natanti a motore;
- gli infortuni derivanti dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove o allenamenti) comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore;
- gli infortuni derivanti da movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
- gli infortuni causati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci non a scopo terapeutico, dall'uso di sostanze stupefacenti o allucinogeni;
- gli infortuni che siano la conseguenza di proprie azioni delittuose;
- le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da infortunio; - gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo.

### ➤ Persone non assicurabili

Non sono assicurabili le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, epilessia o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco – depressive o stati paranoidi.

### ➤ Controversie - Collegio arbitrale

In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità permanente l'assicurato e la compagnia si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato a decidere se ed in quale misura siano dovute le indennità, ad un collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del terzo medico.

### ➤ Denuncia di infortunio

La denuncia di infortunio con indicazione del luogo, del giorno e l'ora dell'evento e delle cause che lo hanno determinato, deve essere inoltrata dal tesserato infortunato a mezzo raccomandata AR da indirizzarsi a: *Spett.le Società Cattolica Assicurazioni – Agenzia Generale di Roma – Piazza di Spagna, Via della Vite n. 5 – 00187 Roma (tel. 06/6792501 fax 06/69799763)*. La denuncia deve essere corredata da fotocopia della tessera CSI e dall'originale di tutti i documenti medici afferenti il sinistro. La denuncia deve essere inoltrata entro 45 giorni dall'infortunio.

## ➤ Prescrizione

Il **diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno**: qualora entro tale termine una pratica non venisse liquidata con la proposta di risarcimento o le cure dell'infortunato non siano ancora terminate, l'interessato deve tenerla in vita inviando direttamente alla compagnia assicuratrice una raccomandata per l'interruzione dei termini di prescrizione.

## **POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (n. 2043322044)**

### ➤ Oggetto

L'assicurazione si obbliga a tenere indenne gli assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione a:

- attività svolta comprese tutte le operazioni ed attività accessorie, sussidiarie e/o complementari, di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa né eccettuata ovunque nell'ambito della validità territoriale della polizza, ad esclusione di quanto previsto nella Descrizione dell'attività.

Il massimale previsto è di Euro 516.000,00.

È considerato **ASSICURATO** la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con la polizza.

### ➤ Descrizione dell'attività

La garanzia è operante per tutte le attività all'interno dei circoli affiliati al CSI. L'assicurazione comprende la responsabilità personale degli insegnanti e degli addetti nell'esercizio dell'attività svolta. Sono considerati terzi gli allievi e gli iscritti al CSI. Sono esclusi dall'assicurazione: i rischi inerenti l'esercizio dell'attività scoutistica, i rischi relativi all'esercizio dei teatri, cinematografi, piscine e tribune. Tutti i tesserati sono considerati terzi tra di loro per i sinistri che si siano verificati durante lo svolgimento dell'attività organizzata dai singoli circoli.

### ➤ Esclusioni

L'assicurazione RCT non comprende :

- i danni da furto;

- i rischi soggetti alla assicurazione obbligatoria ai sensi della Legge 990/69;

- danni a cose dovute a cedimento o franamento del terreno se tali danni derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive;

- i rischi di proprietà di fabbricati, dell'esercizio di ogni attività di gestione che non abbia carattere di manifestazione, dell'esercizio di spacci, mense, ristoranti, alberghi, case per ferie ed altri esercizi commerciali anche se usati esclusivamente dai tesserati;

- provocati a cose che l'assicurato abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo;
- provocati a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato e da questi detenute ;
- alle cose che vengono trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate; - ad opere o cose sulle quali o mediante le quali si esplicano dei lavori.

➤ Denuncia in caso di sinistro

L'assicurato venuto a conoscenza del sinistro deve darne notizia alla compagnia tempestivamente e rimmettergli al più presto un dettagliato rapporto scritto da inviare a mezzo raccomandata AR a: *Spett.le Società Cattolica Assicurazioni – Agenzia Generale di Roma – Piazza di Spagna, Via della Vite n. 5 – 00187 Roma (tel. 06/6792501 fax 06/69799763).*

➤ Prescrizione

L'assicurato deve informare la compagnia, a mezzo raccomandata ar, nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre un anno dalla ricezione, di ogni e qualsiasi eventuale richiesta di risarcimento avanzata da terzi, pena la prescrizione del diritto alla copertura.